

30 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Iniezione di liquidità nelle casse comunali e misure per contrastare l'emergenza alimentare

Autore: **Francesco Giuseppe Carucci**

“Il Fondo di solidarietà comunale” è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013, e costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione.

La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte alimentata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che annualmente confluisce nel fondo medesimo.

Nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti: una componente "ristorativa", costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI così come furono previste dalla legge di stabilità 2016; e una componente "tradizionale", destinata al riequilibrio delle risorse storiche ripartita annualmente tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo criteri di tipo perequativi.

Nonostante la legge di bilancio 2020, con il comma 551 dell'articolo 1, abbia previsto un complessivo incremento del fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, oltre ad ulteriori incrementi da destinare a partire da quest'anno a specifiche finalità secondo i commi 848 e 849, si registra che la componente "ristorativa" sia stata comunque ridotta di oltre 14 milioni di euro, **grazie alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU** introdotta dalla legge n. 160 del 2019 (art. 1 comma 850).

Il DPCM annunciato nella serata di sabato - Alla luce di dette disposizioni, tutte richiamate nel DPCM annunciato in diretta dal Premier sabato 28 marzo, e firmato nella medesima giornata, emerge innanzitutto che la nuova tassazione immobiliare locale comporterà un maggiore prelievo dalle tasche degli italiani. Ciò, peraltro, in contrasto con quanto sostenuto nella relazione tecnica al ddl di bilancio secondo la quale **i comuni avrebbero ottenuto dal nuovo tributo il medesimo gettito derivante, sino al 2019, dall'applicazione delle previgenti IMU e TASI.**

Il DPCM di sabato non interviene sulla misura del Fondo di solidarietà comunale, che pertanto resta invariata, ma è funzionale ad abbreviare i tempi entro cui iniettare liquidità nelle casse dei comuni. Infatti, a seguito della trasmissione del decreto alla Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile erogare immediatamente agli enti comunali, senza attendere il termine inizialmente fissato a maggio, il 66% di quanto stanziato dal fondo. Tradotto in cifre, si tratta di 4,3 miliardi di euro che saranno subito disponibili.

Tale liquidità è destinata al sostenimento della spesa corrente dei municipi che si andrà a sommare, a quanto si apprende, ad ulteriori risorse che saranno messe a disposizione dei sindaci dal decreto di aprile. Ciò al fine di mettere in sicurezza i bilanci comunali le cui previsioni di entrata, anche tributarie, potrebbero non rivelarsi concrete a causa dei risvolti economici dell'emergenza Covid-19.

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sul fronte emergenza alimentare– Dallo schema di ordinanza sottoposto dal Capo del Dipartimento alla Conferenza delle regioni, si apprende che, al fine di arginare l'emergenza alimentare vissuta dalle famiglie a causa delle restrizioni imposte, che evidentemente hanno riflessi negativi sui bilanci familiari, saranno stanziati 400 milioni di euro da ripartire tra tutti i comuni italiani.

L'80% di detta cifra, pari a 320 milioni, sarà ripartita in maniera proporzionale alla popolazione residente. Il restante 20%, ossia 80 milioni, sarà ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. A tal fine saranno presi a riferimento i valori reddituali comunali relativi al periodo d'imposta 2017 pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.

Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto, di cui all'allegato 1) al DPCM del 1° marzo scorso, si prevede che le somme così determinate vengano assegnate in misura raddoppiata dato il più lungo periodo di assoggettamento alle restrizioni.

Viene altresì prevista la possibilità per i comuni dell'apertura di appositi conti corrente destinati a far confluire eventuali donazioni, non soggette ad alcuna tassazione.

Le somme assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile, insieme a quelle frutto di eventuali erogazioni liberali, si dovranno destinare esclusivamente a finalità di solidarietà alimentare mediante l'acquisto di generi alimentari e di buoni spesa per recarsi al supermercato. A tal fine sarà anche possibile derogare alle previsioni del nuovo Codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016.

Non sono prescritti particolari requisiti in capo ai richiedenti. Saranno infatti gli uffici comunali dei servizi sociali ad individuare "liberamente" la platea dei destinatari degli aiuti preferendo ovviamente i nuclei familiari più esposti al rischio dell'emergenza alimentare e non già assegnatari di altri sussidi.

Per la distribuzione e l'acquisto dei beni di prima necessità, i comuni potranno ricorrere alla collaborazione degli enti di volontariato e di quelli già precedentemente attivi nella distribuzione alimentare ai ceti più deboli.

Cliccando sul link è possibile consultare l'elenco dei comuni italiani da cui evincere la popolazione residente, le due quote di riparto e il totale della quota destinata.



ORDINANZA-658-PROTEZIONE-CIVILE-29-MARZO-2020 © Informati S.r.l. –
Riproduzione
Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it